

Servizio annuale di gestione del centro provinciale di accoglienza per donne in difficoltà, sole o con figli denominato centro “Maree” sito in via Monte delle Capre n. 23 – Roma

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Articolo 1

Durata del servizio

Il servizio avrà la seguente durata: anni 1 dalla data di affidamento del servizio.

Articolo 2

Disciplina normativa dell’appalto

I rapporti tra Solidea e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:

- Dall’art. 20 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., in quanto gara avente ad oggetto un servizio di cui all’allegato IIB del D.Lgs., 163/2006, con applicazione limitata del Codice dei Contratti pubblici.
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- dalla legge n. 328 del 2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- dalla Legge Regionale del Lazio n.64/93.

Articolo 3

Specifiche tecniche

1. Il centro “Maree” a tutela delle donne in difficoltà per condizioni personali, sociali o familiari e dei loro stessi figli minori, deve realizzare le seguenti attività fondamentali previste dal presente capitolato:

- *Ascolto*: spazio in cui la donna può esprimere se stessa, fare richieste o domande e rappresenta il momento in cui avviene, da parte delle operatrici, la de-codifica della domanda che spesso nasconde una verità sommersa ben più grave;
- *Accoglienza*: per tutte le donne che si rivolgono al centro anche se non ospiti, alle quali vengono forniti comunque i servizi;
- *Ospitalità* delle donne sole o con figli: tale attività va intesa come ospitalità gratuita di donne italiane e straniere con regolare permesso di soggiorno, anche con figli minori (max 12 anni), o in stato di gravidanza che si trovino in difficoltà a causa di eventi traumatizzanti (abbandono, separazione, perdita dell'alloggio o del lavoro, violenza...). La permanenza è consentita per un massimo di 5 mesi, un'eventuale estensione temporale è prevista per situazioni eccezionali e documentate e concordate con l'Istituzione. Il centro non può accogliere donne con patologie psichiatriche, problemi di tossicodipendenza, alcolismo o di altre forme di dipendenza, per queste donne il centro si attiverà all'invio ai servizi territoriali competenti;
- *Sostegno alle relazioni di cura*: intesa come attività di “auto-aiuto” sia sul piano relazionale che sul piano materiale promossa tra le donne ospiti del Centro;
- *Consulenza professionale e specialistica*: gratuita a favore di tutti soggetti che si rivolgono al centro per l'ascolto e l'accoglienza, in ambito giuridico-legale, psicologico, medico e sociale. Sarà obbligo dell'aggiudicatario avvalersi dell'attività di consulenti in possesso del relativo titolo accademico e regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, affini alle attività professionali di volta in volta erogate;

- *Segretariato sociale* a favore delle donne segnalate ma non accolte;
- *Segretariato sociale* sperimentale rivolto anche ai minori.
- *Orientamento e supporto* delle ospiti nell'inserimento sociale e lavorativo, prevedendo un sostegno ad hoc per coloro che vogliono intraprendere il percorso per la realizzazione di un'impresa sociale;
- *Azioni di sostegno alla genitorialità* volte al recupero della relazione madre- bambino o padre-bambino;
- *Inserimento scolastico e sociale* dei minori ospiti del centro
- *Sostegno psico-sociale per i minori ospitati*
- *Consulenza legale gratuita;*
- *Assistenza legale e processuale* alle utenti, previa nomina del difensore, che potranno usufruire del Gratuito Patrocinio al seguito del decreto di ammissione allo stesso.

L'assistenza legale alle donne che non potranno usufruire del gratuito Patrocinio sarà prestata stabilendo dei compensi che varieranno in relazione alle loro capacità reddituali e sulla base di un tariffario professionale predisposto dall'organismo partecipante. Il tariffario dovrà essere allegato al progetto.

- *Sviluppo di una rete territoriale* costituita da tutti gli attori istituzionali, sociali, del privato sociale, associazioni, cooperative etc. impegnate nel sostegno alle donne in difficoltà che collaborano con il centro, la quale, poi, confluirà nella rete più generale dell'Istituzione Solidea;
- *Centralino in funzione 24 ore per tutto l'anno (365 giorni)*: con la funzione, oltre quella di raccogliere le segnalazioni sia delle donne che dei servizi e dare informazioni utili a tutti coloro che chiameranno;
- *Prevenzione sui minori*: attraverso la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini sulle tematiche delle pari opportunità e della violenza mediante attività ludico-ricreative.

In riferimento alle caratteristiche specifiche del servizio il partecipante deve presentare un progetto relativo alle modalità di applicazione:

PROGETTO che tenga conto dei seguenti elementi:

- contenere una scheda riassuntiva del progetto stesso;

- L'organizzazione del centro dovrà essere funzionale alle attività indicate negli art. 4, 5 e 6 del presente capitolato;
- Dovrà essere esplicitato il modello e la metodologia di intervento;
- Dovrà essere definita la struttura organizzativa del servizio anche in relazione ai ruoli e alle funzioni del personale utilizzato;
- Dovranno essere elencate le specifiche prestazioni che si intendono offrire;
- Dovranno essere indicate le forme di pubblicizzazione dei servizi offerti dal centro;
- Dovrà prevedere un regolamento interno che indichi i criteri di selezione per l'accoglienza e le regole di vita comune, secondo le indicazioni di Solidea;
- Dovrà essere indicato il sistema di verifica qualitativa e quantitativa del servizio offerto;

Deve inoltre, per il personale attenersi ai seguenti criteri:

- Il personale operante nel centro, sia retribuito che volontario, dovrà possedere un'adeguata professionalità, formazione ed esperienza (da evidenziarsi nei singoli curricula); dovrà essere comunque prevista la presenza di personale in possesso della qualifica di psicologa, assistente sociale, mediatrice culturale, educatrice professionale e avvocatessa. Il personale, sia retribuito che volontario dovrà avere copertura assicurativa. Qualora si utilizzi personale volontario questo dovrà essere in soprannumero rispetto al personale retribuito;
- Il servizio dovrà essere garantito dalla presenza minima di una operatrice retribuita nell'arco delle 24 ore;
- Dovrà essere prevista una responsabile del centro di comprovata competenza ed esperienza deducibile dal curriculum. Di tale responsabile dovranno essere ben definiti funzioni e compiti, oltre a quello di garantire il collegamento tra l'Istituzione e il centro per tutte le attività connesse all'Osservatorio.
- Dovranno essere specificate le eventuali ulteriori figure specialistiche che si intendono utilizzare;
- Dovrà essere prevista una figura professionale che garantisca l'inserimento e l'aggiornamento dei dati relativi alle utenti, inerenti le attività dell'Osservatorio.
- Orari e turni del personale dovranno essere comunicati mensilmente a Solidea;

Il personale operante nel centro dovrà coordinarsi, in riferimento alla messa a punto dei programmi di intervento, alla loro attuazione e verifica, attraverso periodiche riunioni di

equipe. Dovrà altresì rapportarsi con la responsabile del coordinamento dei centri all'interno dell'Istituzione Solidea. Dovrà operare in stretta collaborazione con l'Istituzione Solidea che coordinerà gli interventi dei centri ed attiverà azioni preventive ad ampio spettro per ridurre l'incidenza del fenomeno della violenza e del disagio.

Articolo 4

Modalità tecniche di svolgimento:

L'aggiudicatario svolgerà la propria attività sulla base del regolamento interno previsto dalla L. R. Lazio n° 64/93.

Il Centro funzionerà 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno e dovrà essere dotato di linee telefoniche (ISDN, Fax, work station) continuamente attive con operatore, ai sensi dell'art. 3 della L.R. Lazio n° 64/93.

L'accoglienza e l'inserimento delle donne presso il centro avverrà secondo un ordine di priorità che preveda:

- Donne in stato di bisogno in gravidanza;
- Donne in stato di bisogno de-ospedalizzate (in assenza di un luogo adatto per la convalescenza);
- donne in stato di disagio per altre motivazioni (escluse coloro che soffrono di disturbi psichiatrici e che fanno uso di sostanze che cagionino dipendenza es. alcool, stupefacenti etc.);

Le attività saranno gestite esclusivamente da operatrici di genere femminile in possesso delle competenze e degli attestati previsti dalle norme vigenti. Il coordinamento del centro spetterà ad una responsabile con qualifiche professionali accertate.

Il centro dovrà garantire l'impiego di 1 Psicologa, 1 Assistente Sociale (regolarmente iscritte ai rispettivi albi professionali), 1 Educatrice Professionale, per le funzioni di:

- Coordinamento degli interventi e rapporto con le realtà esterne alla struttura;
- Coordinamento e gestione della casa di accoglienza;
- Funzione di ascolto e prima accoglienza;
- Presa in carico dei progetti individualizzati delle donne e dei loro figli minori;
- Custodia e gestione della banca dei dati sensibili raccolti presso il centro;
- Inserimento dei dati delle donne ospiti e accolte presso il centro nell' "Osservatorio delle donne in situazione di disagio e vittime di violenza e dei loro bambini".

Il centro potrà avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni di altre figure professionali, tirocinanti o volontarie, previa valutazione del soggetto aggiudicatario.

Tutte le prestazioni offerte alle donne ospiti del centro e ai loro figli minori sono gratuite, il servizio di ascolto è sempre gratuito per la durata dell'affidamento del servizio.

Il personale dovrà, attraverso periodiche riunioni di équipe, coordinarsi rispetto all'attuazione e verifica della programmazione degli interventi e rapportarsi con l'Istituzione Solidea, la quale si occuperà di implementare azione preventive ad ampio spettro per ridurre l'incidenza del fenomeno della violenza e del disagio.

3. Il soggetto aggiudicatario della gestione del centro dovrà, inoltre:

- Registrare le ammissioni e dimissioni delle ospiti su appositi registri i cui fogli dovranno essere preventivamente vidimati dall'Istituzione Solidea e dovranno contenere le generalità e la firma delle donne ospiti che firmeranno anche per la presenza dei figli minori;
- Tenere lo schedario, sia delle ospiti che di coloro che afferiscono al segretariato sociale, nel rispetto della normativa vigente in materia del trattamento dei dati personali e della privacy;
- Inviare mensilmente un prospetto da cui si evinca il numero delle donne ospiti e delle donne accolte e la loro provenienza;
- Inviare a Solidea una relazione bimestrale in cui vengano illustrati: l'andamento dei progetti individuali delle donne e dei minori ospitati presso il centro, il numero dei colloqui e delle consulenze specialistiche effettuate sia per le donne sia per i minori.
- Inviare a Solidea un relazione semestrale dalla quale si deduca l'andamento del progetto (punti di forza e di debolezza) da inviare alla fine di Giugno e nella prima settimana di Dicembre;
- Informare e prevedere la partecipazione di una rappresentante dell'Istituzione Solidea ad ogni iniziativa, convegno, seminario, tavolo di lavoro, piano di zona;
- Apporre su tutto il materiale prodotto riconducibile all'attività del centro, in qualsiasi forma e natura, il logo di Solidea Istituzione di genere femminile e solidarietà;

Il materiale relativo ai prime due punti deve essere a disposizione dell'Istituzione Solidea per i controlli amministrativi, contabili e tecnici.

L'aggiudicatario dovrà comunicare entro 5 giorni dalla stipula del contratto all'Istituzione Solidea il nominativo del responsabile del servizio; si impegna altresì a formulare, entro 30

giorni dalla stipula del contratto e di concerto con l'Istituzione, un regolamento di funzionamento interno il quale dovrà indicare:

- i criteri di selezione per l'accoglienza (fermo restando l'ordine di priorità);
- le regole relative all'organizzazione interna del centro;
- i criteri di ammissione;

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il numero e l'elenco nominativo aggiornato delle operatrici impegnate con i rispettivi incarichi e le eventuali variazioni.

Qualsiasi sostituzione e/o cambiamento del personale impegnato nel centro deve essere portato a conoscenza dell'Istituzione Solidea e le sostituzioni devono essere fatte tra persone con gli stessi requisiti professionali.

L'aggiudicatario dovrà, all'atto della stipula del contratto, indicare formalmente il nominativo della Responsabile del centro quale referente per l'Istituzione.

Il luogo di esecuzione è presso la sede del Centro " Maree", di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, in Via Monte delle Capre, 23 e trattasi di edificio di quattro piani con annesso cortile in comune con altri servizi.. E' dotato di 9 camere da letto per un massimo di 23 posti letto per donne e minori. La struttura, completa di arredi, è concessa in uso gratuito all'aggiudicatario per l'intera durata del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario le utenze relative ai locali indicati . L'ordinaria manutenzione per quanto attiene al decoro, alla pulizia, alla buona conservazione dei locali del Centro sono a carico dell'ente aggiudicatario del servizio. Le ospiti, ciascuna per le sue possibilità, collaborerà a mantenere in ordine e pulito l'ambiente e gli spazi sia collettivi che personali.

Articolo 5 Ruolo di Solidea

Solidea, Istituzione provinciale di genere femminile e di solidarietà, assume nei confronti dell'attività svolta dai centri funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione e di sviluppo della rete mediante:

- coordinamento dei tre centri provinciali per donne in difficoltà e vittime di violenza;
- supporto al percorso di ottimizzazione e integrazione dei servizi erogati;
- sostegno alla cooperazione con le istituzioni e la società civile;

- sviluppo, attraverso l'osservatorio, della banca delle risorse;
- contributo alla riflessione interna e alla formazione delle operatrici;
- promozione e sostegno alla creazione di procedure uniformi ed omogenee tra i centri affidati a Solidea;
- attività di controllo attraverso azioni di monitoraggio e valutazione effettuati da personale specializzato espressamente incaricato. Solidea, per l'espletamento di tale attività, si avvarrà di apposite schede, finalizzate a monitorare l'esecuzione del servizio coerentemente con quanto previsto dalla convenzione. La valutazione finale spetterà al C.d.A;

Articolo 6

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Istituzione Solidea e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Istituzione Solidea in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 7

Obblighi dell'aggiudicatario

Il soggetto giuridico aggiudicatario dovrà assicurare il proprio personale e gli ospiti con polizza assicurativa che esonera l'Istituzione Solidea da qualsiasi responsabilità, civile, penale, amministrativa e fiscale anche derivante da rapporti societari in connessione alle prestazioni in argomento.

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'ordinaria manutenzione per quanto attiene al decoro, alla pulizia, alla buona conservazione dei locali utilizzati per il centro facendosi carico dei

necessari servizi di pulizia quotidiana, anche coordinando la collaborazione delle ospiti, tenuto conto delle condizioni di ciascuna (gravidanza, convalescenza, ricerca dell'autonomia). Di ogni eventuale mutamento del personale, dovuto a ferie, malattia o altra causa forzata, dovrà essere data tempestiva comunicazione al funzionario dell'Istituzione opportunamente incaricato, fermo restando che chi assume la sostituzione dovrà essere in possesso degli stessi requisiti della persona sostituita.

L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto:

a) All'inserimento delle donne all'interno del centro, cui provvederà il responsabile dello stesso in aderenza al regolamento interno del centro e secondo il seguente ordine di priorità:

- Donne in gravidanza in stato di bisogno;
- Donne in stato di bisogno de-ospedalizzate, in assenza di un luogo adatto per la convalescenza (per se e per l'eventuale neonato);
- Donne in comprovato stato di disagio per altre motivazioni (ad esclusione delle categorie escluse dall'accoglienza);

Tali situazioni potranno essere segnalate dai servizi socio-sanitari territoriali, dalla Magistratura, dalle Forze dell'ordine, dalle Istituzioni pubbliche e private che si occupano del disagio sociale e dall'Istituzione Solidea.

b) Alla registrazione delle ammissioni e dimissioni su appositi registri i cui fogli dovranno essere preventivamente vidimati dall'Istituzione e che dovranno contenere le generalità e la firma delle donne ospiti che firmeranno anche per la presenza dei figli minori;

c) alla tenuta, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, di un apposito schedario delle persone trattate (anche per le donne che non sono ospiti del centro ma che fruiscono del servizio di segretariato);

d) all'invio all'Istituzione Solidea di prospetto mensile delle donne prese in carico e delle donne ospitate;

e) a informare l'Istituzione Solidea della propria partecipazione a eventi, convegni, tavoli di lavoro e piani di zona prevedendo la presenza di una rappresentante dell'Istituzione;

f) l'aggiudicatario è inoltre tenuto a riportare su tutto il materiale cartaceo o informatico prodotto in relazione all'attività del centro, il logo di Solidea, Istituzione di genere femminile e solidarietà;

I documenti di cui ai punti a,b,c,d devono essere messi a disposizione dell'Istituzione Solidea per i controlli amministrativi, contabili e tecnici che verranno effettuati.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'amministrazione, entro cinque giorni dalla stipula del contratto, il nominativo del responsabile del centro.

Il soggetto giuridico aggiudicatario si impegna inoltre a formulare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto e di concerto con l'Istituzione, un regolamento di funzionamento interno.

Il regolamento dovrà indicare:

- i criteri di selezione per l'accoglienza (fermo restando l'ordine di priorità);
- le regole relative all'organizzazione interna del centro;
- i criteri di dimissione;

Le prestazioni offerte alle ospiti del servizio devono essere a titolo gratuito. L'ospitalità presso la struttura ha carattere di temporaneità, solitamente limitata a cinque mesi; situazioni di particolare difficoltà potranno contemplare permanenze superiori, su valutazione delle responsabile del centro e previa comunicazione all'Istituzione.

Articolo 8

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. Il pagamento del corrispettivo del servizio deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. L'aggiudicatario è vincolato alla presentazione di una relazione bimestrale sull'attività svolta e sull'andamento del servizio svolto. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

4. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 9

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 10

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 11

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Istituzione Solidea formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Istituzione Solidea valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 9 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;

2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Istituzione Solidea accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Istituzione Solidea dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 9 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Istituzione Solidea.

Articolo 12

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Istituzione Solidea potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo [1](#) del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187](#) e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Istituzione Solidea può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo [10-sexies](#) della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Istituzione Solidea, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della [legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo [6](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#).

Articolo 13

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Istituzione Solidea si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 14

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1991, n. 52](#) sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 15

Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 12 del presente Capitolato.
2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 16

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 17

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è l'Istituzione Solidea - Provincia di Roma – via Bargoni 8, 00153 Roma;
2. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Istituzione Solidea – Provincia di Roma domiciliato in Roma - via Bargoni, n. 8;
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice) il contraente è designato "responsabile del trattamento dei dati personali" per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003 secondo cui:

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma

di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRETTORE DI SOLIDEA

(Dott.ssa Ornella Cherubini)